



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 14 del 27-03-2019 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI SINISTRI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Giubileo Paolo Francesco	SINDACO	P
BROCCOLO ROBERTO	VICE SINDACO	P
PETRINI CASSANDRA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giubileo Paolo Francesco nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- gli articoli 30 (principi comuni per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°, (preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte), 36, comma 2° (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell'Economia o le centrali di committenza regionali);
- l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Testo Unico dell'Ambiente" (Norme in materia ambientale" – sanzioni per abbandono di rifiuti anche derivanti da incidente stradale qualora vengano lasciati a bordo strada);
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare:
 - art. 1 – fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale,
 - art. 14 – fra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prevedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi,
 - art. 15, comma 1, lettera f) bis - "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
 - art.161, comma 2 - chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscido, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a

segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada ad un organo di polizia,

Premesso che:

- fra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione Comunale, risultano essere prioritarie le azioni volte a tutelare la pubblica incolumità;
- in base alla normativa sopra richiamata, l'Amministrazione comunale deve garantire, in caso di sinistro stradale, il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione attraverso la pulizia della carreggiata e delle sue pertinenze mediante operazioni di recupero di detriti solidi non biodegradabili (frammenti di vetro, plastica e metallo), dell'aspirazione e completa rimozione di liquidi (refrigeranti, lubrificanti e carburanti) nonché del recupero di materiali trasportati dispersi dalla collisione;
- che il valore medio degli interventi può essere ipotizzato in euro 800,00 cadauno;
- il costo degli interventi di pulizia va posto a carico dei coinvolti nei sinistri stradali in regione della responsabilità di ciascuno e che, pertanto, la procedura di recupero degli oneri che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere andrebbero richiesti e contrattati con le compagnie assicuratrici;
- nel caso di incidenti nei quali non dovesse essere possibile identificare i responsabili, l'onere della pulizia della platea stradale rimarrebbe a carico dell'Amministrazione, con conseguente necessità di appostare apposite risorse a bilancio;
- l'attività in questione può essere svolta esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- la presente delibera ha lo scopo di garantire la pulizia della platea stradale dai rifiuti generati da sinistri stradali;
- le clausole essenziali che regoleranno il rapporto contrattuale sono riportate nell'allegato schema di convenzione;

Considerato che:

- ì la creazione di apposita struttura comunale munita delle attrezzature, del personale e delle necessarie autorizzazioni ministeriali risulterebbe essere troppo onerosa, sia in termine di risorse umane che economiche, in relazione al numero d'interventi annui da effettuare;
- ì è necessario, comunque, garantire appieno le attività in questione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- ì l'instaurazione di una collaborazione con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia, consentirà di snellire non solo le procedure amministrative ma anche quelle operative in considerazione del fatto che anche le altre Forze di Polizia chiamate ad intervenire sul nostro territorio in caso d'incidente stradale avrebbero un unico referente vincolato da modalità e tempi d'intervento ben definiti;
- ì tale modalità organizzativa consentirebbe di evitare l'appostamento di risorse economiche a bilancio;
- ì la collaborazione de quo, ovvero l'affidamento dell'attività di ripristino post-incidente, così come sopra descritta, è qualificabile come concessione di servizio così come qualificata dall'articolo 3, comma 1°, lettera vv) del Decreto Legislativo 50/2016;

- ï la concessione di servizio trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo, così come definito dall'articolo 3, comma 1°, lettera zz), sostanziando la controprestazione a favore del concessionario unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- ï nel caso di specie la controprestazione che spetterebbe ad un operatore esterno – concessionario – consisterebbe nel recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del servizio di ripristino post-incidente, nei confronti delle compagnie assicuratrici dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
- ï la modalità d'intervento a chiamata di una società non contrattualmente vincolata comporta, attualmente, il rischio di mancato intervento e l'aggravio di lavoro per la struttura amministrativa del Settore Polizia Locale legata alla ripetitiva procedura di recupero del credito per ogni singolo evento;
- ï la proposta di servizio pervenuta dalla società M.P.M. S.r.l., società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento della ALI GROUP SRL, in seguito per brevità denominata anche "MPM", ed acquisita al protocollo generale dell'Ente prevede, fra l'altro, il ripristino post incidente anche nel caso in cui, pur rimanendo il conducente del veicolo sconosciuto, sia necessario procedere alla bonifica di liquidi determinanti pericolo occulto per la circolazione stradale, in maniera del tutto gratuita per l'Amministrazione comunale;
- ï la società M.P.M. S.r.l., direttamente o per il tramite degli operatori esterni ai quali la stessa si appoggia, dispone dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (n. MI/050991), centrale operativa attiva nell'arco delle 24 ore durante tutti i giorni dell'anno, numero verde gratuito a disposizione delle Forze dell'Ordine, disponibilità di furgoni idonei a garantire la pulizia ed attrezzati per il trasporto dei rifiuti, utilizzo di prodotti certificati ed autorizzati, capacità operativa di apertura, gestione e chiusura dei cantieri stradali nel rispetto della vigente normativa in materia (D.Lgs. 285/92 e D.Lgs. 81/08), polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi dalla non corretta esecuzione degli interventi su strada, protocolli operativi in materia di sicurezza operativa e tempestività d'intervento, possibilità di analisi della sinistrosità della rete viaria;
- ï in relazione all'indagine di mercato effettuata attraverso la consultazione di siti internet specializzati e della stessa piattaforma MePA, il valore della concessione possa essere ragionevolmente stimato sotto la soglia dei 40.000 euro;

Ritenuto:

- ï che la proposta, così come formulata dalla società M.P.M. S.r.l., consentirà all'Amministrazione comunale di garantire il ripristino post incidente stradale garantendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza dell'utenza, la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la fluidità della circolazione stradale, adempiendo a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
- ï che la medesima proposta, oltre a garantire, senza alcun onere economico, l'esecuzione delle operazioni di bonifica stradale in caso di sinistri, consentirà di fruire del servizio anche nei casi di mancata identificazione del conducente;
- ï che sussistono motivate ragioni di natura tecnica e giuridica per affidare il servizio in questione ai sensi dell'articolo 36, comma 2°, lettera a);
- ï di procedere, pertanto, all'affidamento alla società M.P.M. S.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della Ali Group srl, con sede a Milano in Via Forlanini n. 23 (P.IVA 08377420966), il servizio di esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse in caso di sinistro stradale sulla rete viaria di

competenza dell'Amministrazione comunale, servizio che verrà svolto nei termini ed alle condizioni indicate nel testo di convenzione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

- ì di stabilire che la convenzione avrà durata di anni 3 dalla data della sua sottoscrizione;
- ì di dare atto che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) che la proposta, così come formulata dalla società M.P.M. S.r.l., consentirà all'Amministrazione comunale di garantire il ripristino post incidente stradale garantendo la salvaguardia ambientale, la sicurezza dell'utenza, la salute pubblica, la sicurezza dei lavoratori e la fluidità della circolazione stradale, adempiendo a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
- 2) che la medesima proposta, oltre a garantire, senza alcun onere economico, l'esecuzione delle operazioni di bonifica stradale in caso di sinistri, consentirà di fruire del servizio anche nei casi di mancata identificazione del conducente;
- 3) che sussistono motivate ragioni di natura tecnica e giuridica per affidare il servizio in questione ai sensi dell'articolo 36, comma 2°, lettera a);
- 4) di procedere, pertanto, all'affidamento alla società M.P.M. S.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della Ali Group srl, con sede a Milano in Via Forlanini n. 23 (P.IVA 08377420966), del servizio di esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse in caso di sinistro stradale sulla rete viaria di competenza dell'Amministrazione comunale, conferendo mandato al responsabile di settore di sottoscrivere il relativo contratto di convenzione; servizio che verrà svolto nei termini ed alle condizioni indicate nel testo di convenzione allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che la convenzione avrà durata di anni 3 dalla data della sua sottoscrizione;
- 6) di dare atto che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi onere economico legato allo svolgimento del servizio oggetto del presente atto;
- 7) di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Esito Favorevole

Il Responsabile del parere

F.to GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

Data 16-03-2019

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Esito Favorevole

Il Responsabile del parere

F.to Ing. NAZARENO SAGRETTI

Data 16-03-2019

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

SINDACO

F.to Giubileo Paolo Francesco

Segretario

F.to Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot. _____

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000
Urbisaglia

Titolare P.O. AA.GG.

F.to Ing. SAGRETTI NAZARENO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diviene esecutiva il 27-03-2019 per :
 dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 4 comma, TUEL – D.LGS 267 del 18.08.2000)

Urbisaglia Li,

Titolare P.O. AA.GG.

F.to Ing. SAGRETTI NAZARENO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Urbisaglia Li,

Titolare P.O. AA.GG.

F.to Ing. SAGRETTI NAZARENO
